

- (4) In virtù della decisione n. 87/369/CEE del Consiglio ⁽³⁾, l'Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (noto come «sistema armonizzato» o «SA»), elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale (noto come «OMD»). I pareri di classificazione emessi dal comitato del SA costituiscono, in linea di principio, strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell'Unione.
- (5) Con l'intento di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del sistema armonizzato a livello internazionale e considerando che la decisione del comitato del SA è conforme alla formulazione della sottovoce 6306.22 del SA, l'Unione dovrebbe applicare il parere di classificazione del comitato del SA dell'OMD 6306.22/1.
- (6) La base giuridica e la procedura di adozione per modificare il regolamento (CE) n. 1218/1999 e per abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 sono le stesse. È pertanto opportuno adottare un atto unico a tali fini.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1218/1999 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 670/2013 dovrebbe essere pertanto abrogato.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1218/1999 è soppressa la riga corrispondente al punto 6 della tabella.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2019

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale

⁽³⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

